

ALLEGATO "B" AL N. 116459/43383

STATUTO DELLA SOCIETA'

"BORMIO TERME S.P.A."

Art. 1 - E' costituita con sede in Bormio (SO) la società per azioni

"BORMIO TERME S.P.A."

Art. 2 - Scopo della società è la costruzione e l'esercizio di piscine anche termali e stabilimenti idrotermali terapeutici e attività connesse e strumentali, ivi compresi la gestione di parcheggi, di centri sportivi e di trattamento estetico e di pubblici esercizi in genere, compresi quelli ricettivi, nonché interventi nel settore energetico per il pieno sfruttamento delle proprie risorse.

In relazione all'oggetto sociale sopra indicato ed esclusivamente al fine di realizzare tale oggetto sociale, e quindi in via strumentale allo scopo sociale sopra indicato, la società potrà compiere, in via comunque non prevalente, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così, in particolare, assumere mutui e finanziamenti in genere, con o senza garanzie reali e personali, e prestare garanzie reali e personali in genere anche a favore di terzi, soci o non soci, considerando che l'attività di natura finanziaria non forma oggetto dell'attività propria della società e potrà quindi essere svolta da quest'ultima, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1991, n.197, solo in via accessoria e strettamente strumentale rispetto all'attività istituzionale e principale della società stessa e comunque non nei confronti del pubblico.

Sempre in relazione al proprio oggetto sociale sopra indicato, la società potrà inoltre assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare, o comunque connesso al proprio, purchè nei limiti stabiliti dall'art. 2361 Cod. Civ., a scopo di stabile investimento e non ai fini del collocamento, in via comunque non prevalente ed in ogni caso strumentalmente e funzionalmente collegate al raggiungimento dello scopo sociale; è comunque espressamente escluso lo svolgimento dell'attività di cui ai D.Lgs. vi 23 luglio 1996, n. 415 e 24 febbraio 1998, n. 58, nonché l'attività di leasing.

La società potrà infine svolgere attività di raccolta di fondi e di finanziamenti in genere presso i propri soci, entro i limiti di legge, e quindi secondo i criteri stabiliti dal Cicer (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) e delle altre autorità competenti, con particolare riferimento alla deliberazione del Cicer in data 3 marzo 1994 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994), essendo comunque esclusa qualsiasi altra forma di raccolta del risparmio tra il pubblico anche i sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385.

Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

Art. 4 - Il capitale sociale è fissato in euro 6.292.101,75 (seimilioni duecentonovantaduemilacentouno virgola settantacinque) rappresentato da n. 19.066.975 (numero diciannovemilionisessantaseimilainovecentosettantacinque) azioni del valore nominale di euro 0,33



(zero virgola trentatre) ciascuna.

In caso di aumento di capitale le nuove azioni saranno offerte ai portatori delle vecchie ed il Consiglio di Amministrazione fisserà i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di opzione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Le azioni sono convertibili al portatore qualora non ostino disposizioni di legge. Ogni azione ha diritto ad un voto.

Art. 5 - L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale anche per via di assegnazione ai singoli soci e gruppi di soci di determinate attività sociali o azioni o quote di altre società nelle quali la Società avesse partecipazioni.

Art. 6 - Il domicilio dei Soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 7 - La Società potrà emettere obbligazioni convertibili e non convertibili, anche ipotecarie, con delibera assunta dall'assemblea straordinaria.

ASSEMBLEA

Art. 8 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci. L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge. Essa può essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 9 - Le convocazioni dell'assemblea sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'Ordine del Giorno nella Gazzetta Ufficiale o, in alternativa, su almeno uno dei quotidiani La Provincia di Sondrio, Il Giorno ed il Corriere della Sera non meno di quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima andasse deserta.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 10 - Alle assemblee hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni (o certificati) presso la sede sociale o presso le aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.
L'assemblea può svolgersi anche in audioconferenza e/o videoconferenza qualora ricorrano le seguenti condizioni (delle quali deve essere dato espressamente atto nei relativi verbali):

a) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.
Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento nelle forme e con le modalità sopra descritte, la riunione deve essere riconvocata per una data successiva; se per motivi tecnici si interrompe il collegamento ed il medesimo non può essere ripristinato entro un'ora, la riunione deve essere dichiarata chiusa dal presidente e si intendono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 11 - Ogni socio con diritto di intervento all'assemblea può rilasciare delega scritta ad altri, anche non socio, purchè non sia membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente della Società.

Spetta a chi presiede l'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente se nominato.

In difetto l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se del caso, due scrutatori tra gli azionisti ed i Sindaci.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata, di norma, una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Per la valida costituzione dell'assemblea ordinaria è necessaria la presenza di tanti soci portatori in proprio o per delega di azioni rappresentanti più della metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta. Le nomine alle cariche sociali sono fatte a mezzo di schede segrete e a maggioranza relativa, ove le stesse non avvengano unanimi per acclamazione.

L'assemblea ordinaria delibera validamente in seconda convocazione sugli oggetti posti all' "Ordine del Giorno" qualunque sia la parte di capitale rappresentato in assemblea.

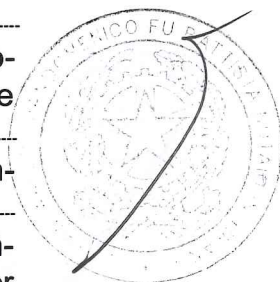
Art. 14 - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione e delibera sugli oggetti di sua competenza.

Essa, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale.

Art. 15 - Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Per le assemblee straordinarie la funzione di Segretario è assunta da Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, qualora ricorrono le condizioni di legge, da un Consiglio di Am-



ministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; la scelta del tipo di organo amministrativo e la determinazione del numero degli amministratori, ad ogni scadenza di mandato ed entro i limiti fissati, spetta all'assemblea. La nomina degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto delle previsioni di legge in materia di equilibrio tra generi.

Nel caso di nomina di Amministratore Unico è conferita ai sensi dell'art. 2449 Cod. Civ. al Comune di Bormio la facoltà di nominare e revocare anche senza giusta causa l'Amministratore Unico.

Nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione nel numero dei Consiglieri come sopra determinato è conferita ai sensi dell'art. 2449 Cod. Civ. al Comune di Bormio la facoltà di nominare e revocare anche senza giusta causa la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, ed alla Comunità Montana Alta Valtellina (anche in rappresentanza degli altri Comuni compresi nel proprio ambito territoriale) la facoltà di nominare e revocare anche senza giusta causa un Consigliere di Amministrazione; gli amministratori così nominati hanno i diritti e gli obblighi degli altri membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'assemblea.

Gli eventuali compensi per l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono deliberati dall'assemblea ordinaria nei limiti previsti dalle norme di legge in materia. Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. E' vietato corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea ordinaria, elegge tra i suoi membri un Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 18 - Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale od anche altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Art. 19 - La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da inviarsi anche via fax, posta elettronica o telegramma al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, per il quali è ammesso l'invio almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci effettivi con l'osservanza dei modi e dei termini sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 6 del presente statuto, la convocazione è fatta al domicilio risultante dai libri sociali; ogni modifica di domicilio o utenza dovrà pertanto essere tempestivamente comunicata per iscritto alla società, a mezzo lettera raccomandata a.r.. La riunione del Consiglio di Amministrazione deve ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i

sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento nelle forme e con le modalità sopra descritte, la riunione deve essere riconvocata per una data successiva; se per motivi tecnici si interrompe il collegamento ed il medesimo non può essere ripristinato entro un'ora, la riunione deve essere dichiarata chiusa dal presidente e si intendono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 20 - Per le validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 21 - L'Amministratore Unico ed il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con esclusione degli atti e delle operazioni di seguito elencate, per le quali è richiesta la preventiva deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci:

- le compravendite, le divisioni e le permuthe immobiliari;

- le locazioni ultranovennali di immobili;

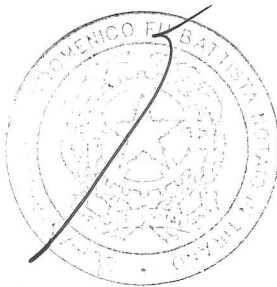
- l'assunzione di finanziamenti (anche agevolati) e mutui attivi e passivi con o senza garanzie reali o personali che superano l'importo di euro 1.000.000,00 (unmilione);

- la compravendita di aziende;

- la nomina e la revoca di procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti rientranti nell'ambito della straordinaria amministrazione della società di cui sopra.

Art. 22 - La rappresentanza legale della Società, viene attribuita all'Amministratore Unico e nel caso di Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene attribuita con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei propri poteri di ordinaria amministrazione, ogni qualvolta il Consiglio stesso non abbia provveduto diversamente.

L'Amministratore Unico ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentano la Società anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni gra-



do di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, ad uno solo dei suoi membri, determinando le mansioni ed i compiti, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare e revocare direttori e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti rientranti nell'ambito della ordinaria amministrazione della società.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis Codice Civile.

.....SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....

Art. 23 - L'Assemblea provvede a norma di legge, ogni tre esercizi, alla nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti e alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, determinando l'assegno spettante a ciascun Sindaco effettivo; il collegio sindacale è costituito in via preferenziale da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di composizione del Collegio Sindacale.
La nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere effettuata nel rispetto delle previsioni di legge in materia di equilibrio tra generi.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

Le funzioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per audio o videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tale caso il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento nelle forme e con le modalità sopra descritte, la riunione deve essere riconvocata per una data successiva; se per motivi tecnici si interrompe il collegamento ed il medesimo non può essere ripristinato entro un'ora, la riunione deve essere dichiarata chiusa dal presidente e si intendono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

La revisione legale dei conti non può essere esercitata dal Collegio sindacale ma è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

.....BILANCIO E UTILI.....

Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla formazione del bilancio e del conto Perdite e Profitti a norma di legge.

Art. 25 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelievo del 5% (cin-

que per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale sono ripartiti agli azionisti in proporzione delle azioni possedute, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o disponga di destinarli in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Art. 26 - Il pagamento dei dividendi è effettuato dalle casse designate dal Consiglio ed entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

Art. 27 - I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data dimessa in pagamento vanno prescritti a favore della società.

..... SCIOGLIMENTO

Art. 28 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

..... CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 29 - Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse dagli amministratori, liquidatori, sindaci e revisori legali - se nominati - contro la società, ovvero da quest'ultima nei loro confronti aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri (uno dei quali con funzioni di Presidente) tutti designati dal Presidente del Tribunale ordinario in cui ha sede la società; il Collegio arbitrale delibererà ritualmente, secondo diritto e seguendo le norme del codice di procedura civile entro 90 giorni dalla nomina (salve le eventuali proroghe concesse per iscritto con l'assenso di tutte le parti).

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni del collegio arbitrale.

..... DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30 - Per quanto non stabilito dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme in materia di società a controllo pubblico, confermandosi che non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

F.to Emilio Triaca

Giandomenico Schiantarelli L.S.

Copia conforme allo originale stesa su quindici

facciate che si rilascia per uso della società

Tirano, li

[Handwritten signature: Giandomenico Schiantarelli]
[Handwritten signature: Emilio Triaca]

